



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE LERCARA
FRIDDI

IISS Lercara Friddi - Viale Pietro Scaglione n.24-90025 Lercara Friddi (Pa)

Tel.0918213969 -Fax 0918211224 E.mail:pais01100c@istruzione.it-pais01100c@pec.istruzione.it www.iislercarafriddi.edu.it

Circolare n. 75

I.I.S.S. "LERCARA FRIDDI"
Prot. 0015658 del 11/10/2024
IV (Uscita)

Lercara Friddi, 11/10/2024

Ai/Alle docenti dell'Istituto di Istruzione Secondaria Superiore di Lercara Friddi

Ai genitori e agli/alle studenti/studentesse dell'Istituto di Istruzione
Secondaria Superiore di Lercara Friddi

Al Responsabile di Istituto della Dispersione Scolastica Prof. Giorgio Girgenti

Al personale ATA

Alla Funzionaria ad elevate qualificazioni DSGA

Al sito web istituzionale

OGGETTO: Trasmissione "Decreto Caivano" decreto-legge n. 123/2023, recante "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale" – Procedimenti per inadempimento ed evasione obbligo scolastico e assenze ingiustificate degli studenti – Responsabilità genitoriale

Si comunica alle SS.LL. che, l'entrata in vigore del decreto-legge n. 123/2023 noto come "Decreto Caivano", convertito nella Legge n. 159 del 13 novembre 2023, ha apportato modifiche significative all'articolo 114 del Testo Unico della Scuola (D.Lgs. 297/1994), introducendo una nuova disciplina riguardante l'esercizio dei poteri dei Sindaci e dei Dirigenti Scolastici, al fine di vigilare sull'adempimento dell'obbligo di istruzione. In particolare, si evidenzia l'articolo 12, integrato con il comma 1, il quale **rafforza il rispetto dell'obbligo scolastico e prevede sanzioni più severe per coloro che non adempiono a tale obbligo, ossia i genitori del minore o chiunque detenga la responsabilità genitoriale.**

Inoltre, è stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la **reclusione fino a due anni in caso di inadempimento dell'obbligo di istruzione (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex lege) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (costituiscono elusione dell'obbligo di istruzione le assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi)**. È importante sottolineare che il decreto-legge n. 48/2023, convertito con modifiche dalla Legge n. 85/2023, ha introdotto al suo interno, all'articolo 2, il comma 3-bis, stabilendo che "non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo".

Adempimenti dei/delle Coordinatori/coordinatrici di classe

I/le docenti Coordinatori/coordinatrici dovranno comunicare al responsabile di Istituto della Dispersione Scolastica, Prof. Giorgio Girgenti, i nominativi degli/delle studenti/studentesse assenti per più di 15 giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi, rispetto ai/alle quali dovrà essere inviata dalla Dirigente Scolastica apposita comunicazione ai/alle responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, con la quale si chiederanno le relative giustificazioni, ove sussistano.

Adempimenti di legge della Dirigente Scolastica

Nel caso in cui lo/la studente/studentessa non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione o non giustifichi la mancata frequenza, la Dirigente Scolastica, a seguito dell'istruttoria dei docenti coordinatore/coordinatrice di classe, dell'Ufficio Didattica e del Responsabile di Istituto della dispersione scolastica, avviserà entro i sette giorni dalla suddetta comunicazione, il Sindaco del Comune di residenza dello/a studente/studentessa, affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo, invitandolo ad ottemperare alla legge. In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.

Adempimenti di legge del Sindaco

In caso di violazione dell'obbligo di istruzione, il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del codice di procedura penale, a farne denuncia per iscritto presso le sedi competenti. Per garantire il pieno rispetto di tali disposizioni, si richiede la collaborazione attiva dei genitori e del personale scolastico.

Le norme sopra riportate costituiscono misure volte al rispetto dell'obbligo dell'istruzione dei minori e introducono termini stringenti sul controllo delle assenze, che costituiscono segnali di allarme che richiedono un tempestivo e incisivo intervento di monitoraggio e di contrasto con maggiore efficacia delle situazioni a rischio di dispersione. Ricordiamo che, prima di tale importante riforma la violazione dell'obbligo era sanzionata solo con un'ammenda fino a 30 euro che, unitamente all'indeterminatezza delle prescrizioni temporali, costituiva un deterrente assai debole.

Alla luce di quanto sopra esposto, i genitori sono invitati a vigilare sulle assenze dei/delle propri/e figli/e e a fornire giustificazioni tempestive. I/le Coordinatori/coordinatrici di classe sono tenuti a monitorare le assenze degli/delle studenti/studentesse e a segnalare alla Segreteria quelle non giustificate che superano i quindici giorni nell'arco di tre mesi.

Si confida nella piena collaborazione di tutti i membri della comunità scolastica per garantire il corretto adempimento dell'obbligo di istruzione.

Si allega il modello da utilizzare in caso di violazione della normativa contenuta nel c.d. Decreto Caivano.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Giovanna Lascari

(Firmato digitalmente)